

Allegato "A" all'atto n. della Raccolta

STATUTO

dell'"Associazione Pro Loco di Villa Vicentina".

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita l'associazione denominata **"Associazione Pro Loco di Villa Vicentina"**.

1.2 L'associazione ha sede legale in **Villa Vicentina (UD)**, Piazza Colpo n. 2, presso la Sala Polifunzionale.

ART. 2

COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITA'

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza, mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Villa Vicentina (UD), favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro.

I suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e di trasparenza dei bilanci.

L'Associazione accoglie come propri Soci tutti coloro che intendono partecipare alla vita associativa e che rispondono ai requisiti indicati nel presente Statuto.

Per diventare Soci della Pro Loco occorre essere maggiorenni e soddisfare uno dei due seguenti requisiti:

a) essere persone fisiche residenti nel Comune di Villa Vicentina (UD);

b) in alternativa dimostrare di avere un interesse legittimo alla promozione del territorio del Comune di Villa Vicentina (UD) ed all'attività della Pro Loco, comprovando di aver svolto in modo non occasionale attività di animazione culturale e/o sociale e/o di salvaguardia, promozione e manutenzione ambientale a vantaggio del territorio del Comune di Villa Vicentina (UD) e/o di essere villeggianti, ex residenti, emigrati o figli di emigrati provenienti dal Comune di Villa Vicentina (UD);

c) è consentita anche l'iscrizione di società, consorzi, associazioni e ogni genere di ente collettivo. In tale caso vanno rispettati i requisiti di cui al punto b) riferiti all'ente collettivo e non alla persona fisica rappresentante.

2.3 La Pro Loco è apolitica e apartitica; la Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed in particolare il Comitato Regionale U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia (Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia).

ART. 3

OGGETTO SOCIALE

3.1 Le finalità che costituiscono l'oggetto sociale dell'associazione sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e migliorare la qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;

d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla

formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);

f) aprire e gestire circoli per i Soci;

g) promuovere la pratica artistica, culturale, musicale e teatrale per le diverse specializzazioni (musicista, pittore, attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.);

h) realizzare iniziative editoriali di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale (in stampa, video o altro supporto);

i) affiancare Associazioni locali che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, proponendo iniziative che contribuiscano all'armonizzazione delle attività in ambito locale;

l) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

ART. 4

SOCI

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono Soci Onorari i Soci che vengono riconosciuti tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

ART. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee;
- b) di eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- c) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- d) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- e) di ricevere la tessera della Pro Loco;
- f) di ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- g) di frequentare i locali della Pro Loco;

h) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per morosità, per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

6.4 La qualità di socio si perde anche a seguito di decesso o dimissioni.

ART. 7

ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) il Presidente Onorario.

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci iscritti nel Libro Soci almeno 1 (un) mese prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa; i Soci ordinari e sostenitori debbono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

I Soci possono intervenire personalmente ovvero a mezzo di un altro socio appositamente delegato per iscritto e che non potrà avere più di tre deleghe; gli enti o le associazioni sono rappresentati dal proprio Presidente o dalla persona dallo stesso appositamente delegata.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci.

Il Presidente è assistito da un segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Segretario della Pro Loco ovvero da altra persona designata dal Presidente.

8.5 L'Assemblea viene convocata nel Comune di Villa Vicentina (UD), anche fuori dei locali in cui è fissata sede sociale, dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica.

La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea può essere anche accompagnata mediante l'affissione degli stessi, con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci.

8.6 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali, delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

8.7 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere

convocata entro il 30 (trenta) aprile.

8.8 L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 13 (tredici) membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall'Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

9.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti fra i Soci, restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti.

9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla sostituzione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.5 Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno (per morte, decadenza, dimissioni etc.), lo stesso sarà sostituito con il Socio che, secondo i risultati delle elezioni, segue immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la sostituzione, sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, ove ne risulti compromessa la sua funzionalità.

Nel caso in cui venga meno la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in

questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a disciplinare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

9.9 Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.

9.10 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito

verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

9.11 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere.

Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

ART. 10

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al punto 10.1.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabi-

le della Pro Loco, dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.

11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

11.3 I Revisori dei conti durano in carica 2 (due) anni; essi sono rieleggibili.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

12.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.

12.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

12.3 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.-

12.4 I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

ART. 13

IL PRESIDENTE ONORARIO

13.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

13.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza.

ART. 14

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono date da:

- 1) le quote ed i contributi dei Soci;
- 2) le eredità, le donazioni ed i legati;
- 3) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) i contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) i proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento

degli obiettivi istituzionali;

7) le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità sociali indicate dal presente Statuto e sue modificazioni. Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

14.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15

PRESTAZIONI DEI SOCI

15.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

15.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

15.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 16

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

16.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

16.2 Il rendiconto deve essere redatto nel rispetto delle norme vigenti e dei principi contabili.

16.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 17

SCIoglimento

17.1 Lo scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea appositamente convocata.

17.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti, con fini di utilità sociale, al Comune competente per territorio o ad altra associazione.

ART. 18

INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro Loco sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) o in partiti politici.

ART. 19

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I. e dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.